

ALLEGATO "E" AL N. 53.542 DI REPERTORIO E N. 31.685 DI RACCOLTA

- - - - -

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - (denominazione)

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione sociale

"AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L."

Art. 2 - (sede)

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 3 - (oggetto sociale)

3.1 La Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di servizi pubblici, di pubblica utilità in genere e servizi non regolamentati di elevato contenuto tecnologico a favore della Pubblica Amministrazione della clientela privata. In particolare, la Società eroga i seguenti servizi:

- impiantistica e gestione dei semafori, segnaletica luminosa, segnaletica stradale orizzontale e verticale per quanto di competenza del servizio Sosta a pagamento;

- attività volte al servizio della mobilità attraverso tecnologie di infomobilità integrata con altri servizi pubblici ed attraverso tecnologie di smart city, smart parking, smart mobility;

- attività di riparazione, manutenzione, revisione, collaudo, controllo e noleggio, cicli, nuovi ed usati, funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici affidati nonché erogazione di servizi di qualsiasi genere connessi alle predette attività;

- gestione e costruzione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, autostazioni e di aree intermediali, gestione della sosta in aree di interesse pubblico;

- gestione del servizio di illuminazione Pubblica. Progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti e nuove reti di illuminazione, nonché di tutte le attività connesse, di manutenzione ordinaria, straordinaria, strumentali e correlate, compresi gli impianti di telecontrollo e trasmissione dati asserviti agli impianti sottesi ed ai servizi erogati, attraverso tecnologie di

smart city, smart parking, smart mobility;

- progettazione, realizzazione e gestione di interventi volti al risparmio energetico degli impianti di illuminazione interna e/o esterna, degli impianti tecnologici asserviti agli edifici ed interventi di efficientamento energetico degli edifici ed ogni attività ad essa correlata;

- progettazione, realizzazione collaudo e manutenzione di reti a banda larga wired e wireless e impianti di telecomunicazioni aperti al pubblico. Gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;

- progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di reti a banda stretta anche nell'ambito della gestione della sosta, della telemetria e, più in generale, del monitoraggio e dell'utilizzo delle risorse del territorio;

- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli, motocicli e cicli, compresi i sistemi di pagamento del servizio da parte dell'utenza;

- attività di promozione anche commerciale di attività e servizi connessi con l'oggetto sociale;

- assunzione di incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale o ad esse connesse o complementari, avvalendosi, ove richiesto dalla legge, dei professionisti e degli esperti indicati nelle disposizioni legislative e operare comunque nell'assoluto rispetto della normativa di tutela delle attività professionali;

- fornitura di servizi e prodotti digitali in genere in ambito smart territory.

3.2 La società, essendo dotata di capacità giuridica generale, potrà comunque compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, e così, a titolo di esempio: prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e/o a favore d'altre società o imprese, quale che sia il loro oggetto e la loro attività; nonché assumere partecipazioni e interessenze in altre società od imprese, enti, organismi, consorzi e simili, aventi oggetto analogo, affine, e/o complementare o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente, purché tali operazioni non siano svolte in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

3.3 La società potrà anche gestire attività mediante contratti, concessioni, appalti ed altre forme idonee, anche in collaborazione con altri soggetti, mediante raggruppamenti temporanei d'impresa o società di progetto, nel rispetto dei principi di trasparenza e non

discriminazione e con l'obiettivo di tutelare gli interessi pubblici dei soci affidatari di servizi.

Art. 4 - (durata)

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5 - (capitale)

5.1 Il capitale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (in via esclusiva mediante nuovi conferimenti in denaro) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili).

5.3 A liberazione dell'aumento potranno essere conferiti, oltre al denaro, beni in natura nonché crediti ai sensi di legge.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al registro Imprese della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione

il diritto di recesso.

5.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati.

I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Art. 6 - (finanziamenti)

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7 - (partecipazioni)

7.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

7.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile; nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 8 - (trasferimento delle partecipazioni)

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di trasferimento

delle partecipazioni poste dall'art. 2470 c.c. e le previsioni del presente statuto.

8.2 Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

8.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi ed in questo caso ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

L'offerta dovrà essere fatta con lettera raccomandata contenente il prezzo e le modalità della cessione.

Qualora gli altri soci non facciano pervenire la loro accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata il socio potrà cedere liberamente a terzi la sua quota.

In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera quota offerta.

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione offerta versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dal collegio arbitrale in funzione di arbitratore;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società e l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili e pertanto non spetta il diritto di prelazione:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata da quest'ultimo, ovvero appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto cedente ove per gruppo societario si intende qualsiasi società con partecipazioni di società sottoposte alla direzione e controllo della medesima società controllante, sia direttamente sia indirettamente;
- nel caso di intestazione a società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di reintestazione da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### Art. 9 - (competenza)

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

##### Art. 10 - (consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2479 4 comma, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione - redatta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale - da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro

il termine suddetto viene considerata come voto favorevole.

L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione dei soci si considera validamente assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra descritte ed entro 10 (dieci) giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

#### ASSEMBLEA

##### Art. 11 - (convocazione)

11.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9.2 lettere d), ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le

decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.2 A tal fine l'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in alternativa, su richiesta di almeno due consiglieri o qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante alla società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.5 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Art. 12 - (assemblea totalitaria)

12.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tale opposizione dovrà essere esercitata tramite apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

Art. 13 - (presidenza dell'assemblea - teleconferenza)

13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

13.2 L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13.4 E' possibile l'intervento dei soci, nonché degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Art. 14 - (diritto di intervento e di voto)

14.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti al Registro Imprese.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni; è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.4 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatta solo eccezione per quanto diversamente previsto per legge e da altre disposizioni del presente statuto.

In particolare, l'assemblea deve deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l'ottanta per cento del capitale sociale:

- L'aumento di capitale a pagamento, salvo esso sia necessario ai sensi dell'art. 2482-bis c.c.;
- L'aumento del capitale sociale se riservato in tutto o in parte a terzi;

- La fusione, la scissione, la trasformazione, l'affitto o la cessione dell'azienda o di rami d'azienda, anche mediante conferimento, e più in generale l'alienazione o il trasferimento degli assets della società che costituiscano parte dell'impianto eolico, esclusi gli acquisti a qualsivoglia titolo di tali beni.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 15 - (verbalizzazione)

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - (organo amministrativo)

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

16.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17 - (durata)

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica per 3 (tre) esercizi, salvo revoca o dimissioni, o per quel minor tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro

nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono invitare i soci a provvedere alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - (deliberazione collegiale)

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto.

Valgono le medesime regole di cui all'articolo 10 in quanto compatibili.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa viene convocato dal Presidente ovvero da uno qualsiasi degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno e si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

18.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

18.4 E' possibile l'intervento di amministratori alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Art. 19 - (quorum)

19.1 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 20 - (poteri dell'organo amministrativo)

20.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

20.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (ad esempio la vendita o comunque la alienazione dell'unica azienda).

20.3 La mancanza della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità degli amministratori a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di loro revoca.

20.4 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di cui al precedente punto 20.1 ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Art. 21 - (rappresentanza legale)

21.1 In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetta la rappresentanza legale della società, sia nei

rapporti con i terzi che in giudizio.

21.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere, che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

21.3 La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo.

Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 22 - (remunerazione)

22.1 Agli Amministratori, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dall'assemblea dei Soci, in occasione della nomina o con apposita deliberazione.

22.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. L'assemblea dei soci può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e

che opererà a sensi del successivo art. 24;

- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25.

23.2 La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..

Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24 - (collegio sindacale)

24.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 cod. civ. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la delibera di nomina del Collegio stesso.

24.2 Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c.

24.3 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio controllo della revisione legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito della revisione legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 25 - (il revisore)

25.1 In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nell'apposito Registro.

25.2 Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg. c.c.

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 26 - (recesso)

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle

Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In ogni caso di recesso le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società.

Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 27.

Art. 27 - (liquidazione della partecipazione)

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso ha effetto.

27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica

l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 28 - (esclusione)

28.1 E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c.

28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; a tale socio pur spettando il diritto di intervento all'assemblea non spetta il diritto di voto.

28.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 27, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 29 - (bilancio)

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

29.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Entro gli stesi termini, previsti per la presentazione del bilancio, deve essere convocata l'assemblea dei soci chiamata alla sua approvazione, da tenersi con le modalità e nel rispetto dei termini di legge

e del presente statuto.

Art. 30 - (distribuzione degli utili)

30.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

30.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

31.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

31.2 Nel caso di cui al precedente punto 31.1 nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c.

31.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

31.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO

Art. 32

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione dei titoli chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

33.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui

Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

33.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo le norme di diritto e secondo la procedura di rito di cui al codice di procedura civile; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

33.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

33.4 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - (domiciliazione, diritto di ispezione dei soci)

34.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 35 - (azione di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

Art. 36 - (società unipersonale, soggezione a direzione e coordinamento)

36.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

36.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 37 - (rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità

limitata.

F.to Alberto Todeschini

F.to Stefano Quaglino

F.to Claudio Berlino notaio